

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

92.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1217	
<b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva ( <i>Approvato in un testo unificato, dalla Commissione giustizia della Camera e modificato dal Senato</i> ) (1679-2371-B) . . . . .	1218	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1218, 1225	
	1228, 1229, 1230, 1234, 1235, 1236	
	1237, 1240, 1241, 1242, 1244, 1245	
BOATO MARCO . . . . .	1218, 1229, 1234, 1240, 1242, 1245	
CARPINO ANTONIO . . . . .	1224, 1245	
CARTA GIANUARIO . . . . .	1224	
CASINI CARLO . . . . .	1245	
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1227, 1230	
	1234, 1236, 1237, 1240	
	1241, 1242, 1244, 1245	
		REGGIANI ALESSANDRO . . . . . 1220
		RIZZO ALDO . . . . . 1223, 1229, 1230, 1234
		1235, 1237, 1242, 1244, 1245
		VIOLANTE LUCIANO . . . . . 1222, 1228, 1234, 1242, 1245
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 1245
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 12,15.</b>		
PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
( <i>E approvato</i> ).		
<b>Sostituzioni.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento per la seduta odierna i depu-		

tati: Bianco Gerardo, Bubbico, Carta, Fontana Elio, Gitti, Gullotti, Mannuzzu, Mora, Orione, Pucci, Ricci, Russo Raffaele e Speranza, sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Andreoni, Caravita, Rende, Segni, Rubino, Vietti, Macciotta, Bosco, Piccoli Maria Santa, Portatadino, Vagli, Bonferoni, Bonalumi.

**Discussione del disegno e della proposta di legge: Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva (Approvati, in un testo unificato, dalla Commissione giustizia della Camera e modificati dal Senato) (1679-2371-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge e della proposta di legge: « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva », già approvati, in un testo unificato, dalla Commissione giustizia della Camera e modificati dal Senato. Su questo provvedimento riferirò io stesso.

Il Senato ha introdotto alcune modifiche al testo trasmesso dalla nostra Commissione, modifiche sia di forma sia di sostanza. Mi soffermerò brevemente su quelle più rilevanti, che essenzialmente sono due: all'articolo 8 ed all'articolo 24.

La nostra Commissione aveva individuato, all'articolo 8, il tribunale come giudice competente per il riesame dei provvedimenti di sequestro; il Senato ha invece stabilito che organo competente sia la corte d'appello del capoluogo in cui ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

All'articolo 24 è stato invece introdotto un istituto precedentemente non considerato; il Senato ha cioè stabilito che i presidenti delle sezioni di corte d'appello cui sono stati attribuiti i provvedimenti di riesame, facciano una relazio-

ne particolareggiata al ministro di grazia e giustizia, cui spetta attivare, se ne sussistano i presupposti, il Consiglio superiore della magistratura ed eventualmente promuovere l'azione disciplinare. In sostanza il Senato ha introdotto una forma di controllo sui provvedimenti assunti dal giudice monocratico e riesaminati dalla corte d'appello.

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venga riformulato l'articolo 24 nel senso di prevedere, a scadenza annuale, un semplice sistema informativo statistico da porre a disposizione del Parlamento. Nella mia qualità di relatore, accogliendo le osservazioni della Commissione affari costituzionali, mi riservo di presentare alcuni emendamenti.

La I Commissione affari costituzionali inoltre osserva — quindi senza effetto vincolante — che: « in relazione ad esigenze di razionalità per coerenza ordinamentale, di speditezza e rapidità del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, appare preferibile il ritorno alla previsione della competenza del tribunale, individuato semmai su basi territoriali provinciali, che garantiscano insieme le ragioni di efficienza e di autonomia ».

Non ho altro da aggiungere in sede di illustrazione delle modifiche apportate dal Senato se non che quest'ultimo potrà al massimo entro domani — dato il suo calendario di lavoro — esaminare le modifiche che la Commissione intendesse eventualmente introdurre. Per questa ragione ritengo opportuno fare il tentativo di concludere oggi il nostro lavoro sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

MARCO BOATO. Mi auguro che alla fine dell'intervento che mi accingo a fare nessun collega mi richiami per atteggiamenti di vilipendio nei confronti del Senato. Che un provvedimento torni modificato da tale ramo del Parlamento è

cosa assolutamente legittima e sulla quale ovviamente non si discute. Ritengo, però, che non sarà questa l'ultima volta — così come certamente non è la prima — che un provvedimento sul quale vi era stato un approfondito e costruttivo dibattito torni a noi modificato in senso pesantemente deterioro tanto da risultarne stravolto, almeno dal mio punto di vista, che spero sia condiviso dai colleghi.

Colgo l'occasione della presenza del collega Reggiani, presidente del gruppo socialdemocratico, per dire — con durezza ma senza nessuna acrimonia per rispetto verso l'onorevole Reggiani, che non mi sento, però, di riservare ai suoi colleghi di partito Longo e Belluscio — che le modifiche introdotte dal Senato sono il frutto del clima demagogico e strumentale che si è creato in queste settimane a seguito delle iniziative, altrettanto demagogiche e strumentali, assunte dal partito socialdemocratico relativamente all'arresto dei cinque agenti dei NOCS disposto dalla magistratura di Padova. Con questo, comunque, non intendo dire che tali iniziative siano state le cause scatenanti dello stravolgimento del testo al nostro esame perché, altrimenti, darei ai socialdemocratici ragione per le iniziative medesime che mi spiace il collega Reggiani condivida.

La giustificazione delle torture come rappresaglia; la ricusazione del pubblico ministero, che è figura che non esiste nel nostro sistema penale; l'idea che un segretario di partito possa prendere a pugni un detenuto: sono tutte cose che portano a profonde degenerazioni della civiltà giuridica, all'annullamento dello stato di diritto, ad una campagna non di critica — legittima ed esercitabile da tutti — ma di diffamazione della magistratura.

Come dicevo, quello che è avvenuto al Senato è avvenuto in questo clima di pesante sospetto verso certi magistrati: quanto più si sale nella scala gerarchica progressivamente il sospetto si trasforma in intimidazione di sapore mafioso, come si può constatare leggendo la disposizione

contenuta nell'articolo 24 del testo licenziato dal Senato.

All'articolo 24 si parla di una relazione annuale al ministro della giustizia, alla quale non sono pregiudizialmente contrario, sempre che offra statistiche relative agli effetti di determinati provvedimenti legislativi; ho presentato tuttavia un emendamento soppressivo perché la formulazione adottata dal Senato ipotizza che, ove se ne ravvisi l'opportunità, può essere attivato il Consiglio superiore della magistratura a fini disciplinari. Tale impostazione, oltre a stravolgere l'attuale sistema dell'azione disciplinare, assume un valore di intimidazione mafiosa verso la magistratura nel suo insieme; questo articolo, di fatto, è in stretta correlazione con la modifica dell'articolo 8, alla quale pure sono contrario perché stravolge i principi ispiratori dei tribunali della libertà. Ricordo in proposito che nel corso del dibattito in prima lettura il gruppo della democrazia cristiana voleva per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà tempi più brevi rispetto a quelli previsti dal gruppo comunista ed in quell'occasione concordai con il gruppo della democrazia cristiana, perché l'esigenza della tutela della libertà personale è un bene prioritario, che deve essere garantito con l'immediatezza del ricorso di fronte al tribunale; quindi tre giorni sono il termine più congruo.

Vorrei aggiungere che con la modifica all'articolo 27 è stato reintrodotta un meccanismo che non esiste in alcun altro sistema penale vigente in un paese democratico; mi riferisco alla possibilità di impugnazione da parte del pubblico ministero del provvedimento di libertà provvisoria emesso dal giudice istruttore, impugnazione che ha il potere di sospendere l'efficacia del provvedimento di libertà provvisoria. Questo meccanismo, introdotto nel nostro sistema penale con la « legge Cossiga », è poi stato giudicato da tutti inconciliabile con la concezione dello stato di diritto; si era quindi giunti ad una abrogazione implicita di tale norma; ora, però, tale meccanismo vie-

ne confermato dal disposto dell'articolo 27. Nel momento in cui si vuole un riesame tempestivo al ministro della giustizia dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, nel momento in cui si critica la magistratura per certi provvedimenti restrittivi, reintrodurre un meccanismo che era stato ritenuto pacificamente superato rappresenta l'ultimo, in ordine di enunciazione, degli aspetti negativi delle modifiche apportate dal Senato.

Non escludo che l'altro ramo del Parlamento abbia introdotto anche modifiche migliorative; questa è la ragione stessa di esistenza del bicameralismo. E tuttavia le tre modifiche cui ho fatto riferimento sono tali da modificare sostanzialmente il significato di questo provvedimento, rendendolo contrario allo spirito con cui la Commissione giustizia della Camera lo aveva approvato in prima lettura.

Ho già elaborato alcuni emendamenti di carattere sostitutivo e soppressivo; ritengo tuttavia che se la volontà politica della maggioranza fosse di mantenere le modifiche introdotte dal Senato, si renderà necessario chiedere la rimessione in aula del provvedimento. Solo così sarà infatti possibile svolgere quella serie di confronti politici di carattere più ampio che la portata delle norme, così come modificate, richiede.

Mi auguro che il ricorso a questo strumento regolamentare non sia necessario e che si possa, in sede legislativa, ripristinare gli aspetti essenziali del provvedimento originario, facendo sì che non sia stravolta la portata del provvedimento, le cui norme devono restare correlate con la logica giuridica e politica che le aveva determinate.

ALESSANDRO REGGIANI. Prendo la parola raccogliendo l'argomento offerto poco fa alla nostra attenzione dal collega Boato. Faccio questo non per intrecciare una polemica con il collega che, dimostrandomi una certa simpatia — che ricambio sinceramente e volentieri — mi ha parzialmente assolto dall'imputazione di « lesa maestà » nei confronti di parte della magistratura padovana. Mi soffermo sull'ar-

gomento, quindi, perché lo ritengo utile per mettere a fuoco l'immagine di questo nuovo istituto che sta per entrare nella nostra legislazione processuale penale.

Devo subito dire che non mi pare si possa riferire la struttura di questo istituto, anche nella sua veste più recente, alle iniziative prese da noi socialdemocratici relativamente al procedimento padovano ed all'episodio di Peschiera. Non si può fare un tale collegamento, perché questa normativa era ipotizzata già da molto tempo e con molta intensità ne era stata avvertita la necessità in rapporto ad un andamento di cose che non risale al recente passato e non si riferisce solo ad un provvedimento proveniente, o diretto, da una certa parte della magistratura, ma trae origine da anomalie indifferentemente collocabili in tutto l'orizzonte del magistrato penale relativamente alla restrizione della libertà personale.

Dobbiamo riconoscere che, a parole, la prevalenza, l'accentuazione del *favor libertatis*, anche nella fase preliminare al dibattimento, era nelle intenzioni del legislatore e delle forze politiche. Si tratta, infatti, di una verità da nessuno contestata; ma la realtà dei fatti ha dimostrato, da molti anni a questa parte ed in modo sempre crescente ed allarmante, che c'è una eccessiva inclinazione ed adottare provvedimenti limitativi della libertà personale nella fase istruttoria. Da tale inclinazione della magistratura è nata, in tempi non sospetti, l'esigenza di introdurre l'istituto ora in discussione: infatti, mai come in questi ultimi anni si è fatto ricorso alla carcerazione preventiva e mai essa è stata tanto scarsamente motivata e successivamente smentita nella sua fondatezza dallo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale. Ci siamo sentiti dire, anche con eccessiva insistenza, che tutto ciò era determinato dal pericolo di fuga degli indiziati e dalla necessità di evitare inquinamenti delle prove. Sono il primo a riconoscere che ciò può verificarsi in molte occasioni, ma non posso fare a meno di dire che si tratta, comunque, di una formula pericolosissima

perché finisce con il diventare amplissima, eccessivamente discrezionale ed indifferentemente utilizzabile in qualunque situazione ed occasione in quanto esime il giudice dal valutare la sussistenza di elementi assai più rilevanti che non il pericolo di inquinamento delle prove. Intendo riferirmi agli elementi intrinseci del reato quali la gravità del fatto, la personalità dell'autore, le circostanze, l'entità e la gravità del danno, eccetera.

Quando si parla di inquinamento delle prove bisogna anche chiedersi di quali prove si tratti e quale peso abbiano nella valutazione dei fatti, perché spesso il timore dell'inquinamento coincide con la convinzione preconstituita circa l'esistenza di una determinata prova, che deve essere tutelata perché nota all'inquirente che emette l'ordine o il mandato di cattura. Questa purtroppo è la realtà grave ed allarmante e di essa non intendo attribuire la colpa alla magistratura, perché sarebbe un fuor di luogo. Per primo sono portato a riconoscere che le ragioni di questo disagio, in cui si trova il giudice nella fase istruttoria, sono ragioni non ascrivibili semplicemente ed acriticamente all'operato del giudice stesso.

Dobbiamo riconoscere tutti, se vogliamo affrontare, per quello che sono, queste difficoltà, che con una serie di innovazioni di carattere processuale — ed interessanti anche le attività degli agenti di pubblica sicurezza, dei carabinieri e delle forze dell'ordine — con una serie di norme limitative abbiano creato un situazione in forza della quale il giudice — che prima trovava sul suo tavolo gli elementi emersi dalle prime indagini, svolte nell'immediatezza del reato — deve sostituirsi all'autorità di pubblica sicurezza e deve trasformarsi in « ricercatore delle prove »; compito che molto improvvidamente è stato sottratto all'attività abituale delle forze dell'ordine. In una tale situazione il giudice deve essere messo al riparo dalle difficoltà che possono derivare da una decisione non sufficientemente informata o precipitosa. Rischi del genere devono essere evitati e tale esigenza era emersa ben prima del nostro viaggio a Peschiera:

Già molto tempo prima la mia parte politica aveva avuto la sensazione ed il timore che, sul piano dell'interrogatorio e dell'escussione dei testimoni, il giudice potesse essere indotto — ed è naturale — ad utilizzare l'audizione del testimone come minaccia di una futura, possibile incriminazione. Spero che nessuno mi chiederà di fare dei nomi, perché altrimenti sarei costretto a chiamare in causa persone e circostanze, nonché occasioni, in cui determinate persone, citate a comparire dinanzi al giudice istruttore o al pubblico ministero, o chiamate come testimoni, sono state invitate a comparire comunque scortate da un avvocato, il quale si sarebbe dovuto trasformare in difensore nel momento in cui il testimone, deponendo, avesse detto cose che l'inquirente potesse ritenere non vere; l'avvocato cioè serviva quasi come un avviso a stare attenti: « Se non stai attento a quello che dici finirai per essere imputato per falsa testimonianza; per non perdere tempo è meglio che tu venga accompagnato subito dal difensore ».

Tutto ciò potrebbe avvenire, lo comprendo; ma la legge deve garantire che tali pericoli non si concretizzino; è questa la ragione per cui il gruppo socialdemocratico considera questo provvedimento molto importante.

Per quanto riguarda la vicenda di questi ultimi giorni, cui ha fatto riferimento il collega Boato, non ho riserve ad esprimere un giudizio. Si vuole strumentalizzare il significato di un'iniziativa politica che non è affatto demagogica, perché non è un caso che la concessione della libertà provvisoria sia stata concessa proprio nello stesso giorno e nella stessa ora in cui si sapeva che un gruppo di deputati si stavano recando al carcere militare di Peschiera: nessuno mi toglie dalla mente che se la libertà provvisoria ai cinque agenti poteva essere concessa lunedì alle 13,30, la stessa libertà provvisoria poteva essere concessa anche il sabato precedente, anzi il venerdì precedente, visto che atti istruttori in quei giorni non sono stati fatti e visto che gli interessati a questa vicenda erano così convinti di aver

finito la loro istruttoria che erano andati tranquillamente in ferie. Aggiungo che buon gusto da parte loro sarebbe stato quello di non partecipare strumentalmente, confondendo la posizione del magistrato con quella del polemizzante in politica, a campagne di stampa concedendo interviste che sarebbe stato preferibile evitare. I magistrati devono compiere una scelta: se vogliono, come è loro diritto, che vi sia fiducia nella magistratura, devono esercitare la funzione di magistrato dentro e fuori della sala delle udienze ed evitare le polemiche; perché se ritengono per esempio, che le cose dette dall'onorevole Longo hanno la rilevanza di un reato penale hanno i mezzi per procedere e non devono ricorrere alle interviste a qualche giornale locale.

Nel merito delle modifiche portate dal Senato posso essere d'accordo con il collega Boato quando afferma che forse sarebbe stato più opportuno lasciare il tribunale come giudice competente per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, pur rendendomi conto che vi sono delle ragioni che possono consigliare, invece, l'intervento della corte di appello: perché se il tribunale è molto grande ed ha un gran numero di giudici istruttori e di pubblici ministeri, allora la decisione potrà essere rapida e basata su puntuali informazioni; ma se, come per la maggior parte dei tribunali, giudici istruttori, giudici giudicanti e pubblici ministeri sono in numero ridotto, mantenere la decisione nell'ambito del tribunale potrebbe essere effettivamente sconsigliabile considerando che si tratta di una decisione difficile, se non altro per i riflessi che può avere sul piano dei rapporti personali. Per quanto riguarda l'effetto sospensivo della libertà provvisoria dell'impugnativa promossa dal pubblico ministero, sono d'accordo nel considerare questo meccanismo come perdurare di una norma che si presta a molte critiche. Comunque, devo anche dire che se vi sono inconvenienti, essi sono limitati dal fatto che in base a questo provvedimento in cinque giorni l'incertezza si dovrà risolvere.

Per quanto riguarda il disposto dell'articolo 24, non credo si possa accettare il giudizio per cui tale norma viene equiparata ad un'intimidazione mafiosa; devo però dire che, a mio avviso, si tratta di una previsione in buona parte inutile, perché il ministro di grazia e giustizia è tenuto sempre ad intervenire sempre sul piano disciplinare qualora lo ritenga opportuno; se non fosse questa l'interpretazione giusta della norma, allora essa effettivamente potrebbe essere considerata come un'intimidazione, soprattutto considerando che la questione dovesse passare anche al vaglio del Parlamento.

Queste sono le osservazioni che ritenevo di dover fare e mi pare esauriscano quello che intendevo dire.

LUCIANO VIOLANTE. Il provvedimento che oggi esaminiamo è stato modificato dal Senato, non solo nella forma, ma anche nella sostanza. Le competenze che in prima lettura avevamo attribuito al tribunale in tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà sono state modificate e si è tornati ad ipotesi prospettate in precedenza, determinando un incrocio tra l'istituto del riesame e quello dell'impugnazione sul piano della competenza che non so come si potrebbe rendere coerente.

Non sono d'accordo sulla competenza della corte d'appello per ragioni sia funzionali, sia di altra natura. Preannuncio, inoltre, sin d'ora che il gruppo comunista presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 24, al quale siamo nettamente contrari.

Tenendo presente che il parere della I Commissione affari costituzionali naturalmente ci vincola, si dovrà valutare bene, se deve essere ipotizzata una relazione ai fini statistici, qual è l'organo adeguato a ricevere tale relazione.

Altra questione importante riguarda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27 del testo del Senato, che non ha ragion d'essere in quanto l'effetto sospensivo dell'impugnazione del provvedimento di libertà provvisoria da parte del pubblico ministero è una previsione

di carattere eccezionale ed è superata la realtà che imponeva tale soluzione, per cui si può tornare alla normalità.

Riassumendo, i punti fondamentali su cui il nostro gruppo insiste sono tre: riconsiderazione del giudice competente, il problema della relazione di cui all'articolo 24 e la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27. Per il resto siamo disponibili a discutere eventuali modifiche tecniche migliorative del provvedimento.

ALDO RIZZO. Quando varammo il provvedimento sui « tribunali della libertà » fummo animati da due esigenze coerenti con la Costituzione: tutelare meglio la libertà del cittadino (dato che il sistema attualmente vigente non corrisponde appieno a tale esigenza perché contro il mandato di cattura è ammesso soltanto il ricorso per cassazione) e creare un sistema di controllo che non intaccasse l'indipendenza della magistratura. Sotto questo duplice profilo le modifiche apportate dal Senato al testo da noi licenziato non sono accettabili, mentre altre mi sembrano accoglibili in quanto migliorano tecnicamente il provvedimento. In particolare, oltre agli articoli 8 e 24 che sono stati oggetto di attenzione da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, desidero soffermarmi sull'articolo 2 che è stato interamente modificato dall'altro ramo del Parlamento. Sembra che quest'ultimo non abbia compreso il senso del testo da noi licenziato riguardante l'arresto in flagranza di reato. In sede di convalida il magistrato poteva disporre l'immediata liberazione se non riscontrava elementi che giustificassero l'arresto, operando una valutazione nel merito. Secondo il testo approvato dal Senato, tale possibilità di valutazione nel merito non è più del magistrato che decide sulla convalida, ma di quello competente per il procedimento. Con ciò viene annullato il significato della disposizione da noi voluta, dato che il giudice competente per il procedimento può sempre concedere la libertà provvisoria.

Desidero poi soffermarmi brevemente su un argomento già richiamato dal col-

lega Violante, cioè sul fatto che, attraverso le modifiche del Senato, si crea un « doppio binario » con la competenza della corte d'appello per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e la competenza della sezione istruttoria per la materia della impugnazione in libertà provvisoria e di scarcerazione. Un tale sistema non trova giustificazione, per cui è assolutamente necessario riconsiderare le disposizioni di cui agli articoli 8 e 24: sembra quasi che il Senato nutra sentimenti di sfiducia nei confronti dei magistrati che operano presso i tribunali. Oltre a ciò, quello che rende inaccettabile la modifica è un problema di funzionalità degli uffici giudiziari. Nel caso in cui riservassimo alle corti d'appello la competenza in materia di riesame, si creerebbe un notevole intasamento, che ridurrebbe i controlli a semplici atti formali a causa della massa enorme di lavoro che le corti dovrebbero svolgere.

L'articolo 24 del testo del Senato è inaccettabile e palesemente incostituzionale, così come del resto ha sottolineato nel suo parere la I Commissione affari costituzionali. Mi chiedo cosa significhi prevedere che i presidenti delle corti di appello chiamate al riesame devono trasmettere annualmente una relazione al ministro di grazia e giustizia. Non vedo, infatti, quale rapporto possa esserci tra magistrato e ministro, se è vero, com'è vero, che, in base alla Costituzione, è ammissibile soltanto un rapporto tra magistratura e Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, non mi risulta che il ministro abbia alcun potere di attivare il Consiglio superiore; infatti, è previsto solo quello di attivare la sezione disciplinare dello stesso. A che fini, poi, dovrebbe avvenire tale attivazione: per compiere indagini sui magistrati? Quale che sia la risposta, mi sembra evidente che lo articolo, così com'è formulato, consente interferenze del ministro nell'esercizio della funzione giurisdizionale; e questo appare ancor più evidente se si tiene conto dell'ultima parte dell'articolo in cui si dice che il ministro, se lo ritiene, potrà

promuovere, dinanzi al Consiglio superiore della magistratura, l'azione disciplinare.

Questa credo che sia un'affermazione estremamente grave perché, secondo il testo approvato dal Senato, dovremmo ammettere una responsabilità disciplinare dei magistrati non per il fatto di non aver rispettato norme di legge che fossero per il magistrato atti dovuti, non per il comportamento che il magistrato abbia tenuto, ma per una responsabilità relativa al modo in cui egli, in concreto, abbia esercitato la funzione giurisdizionale ed i poteri discrezionali affidatigli dalla legge. Questa affermazione è estremamente grave perché rappresenta una pesante compromissione dell'indipendenza della magistratura, una compromissione palesemente incostituzionale che deve essere necessariamente cancellata. Ritengo quindi che il testo vada modificato e, per quanto mi concerne, di riservo di presentare alcuni emendamenti.

GIANUARIO CARTA. La materia che stiamo trattando ci dispensa dal richiamare i principi generali del diritto. Dirò soltanto che questo testo, tornato a noi dopo sette mesi dalla prima approvazione, deve essere modificato e, su alcuni punti, mi sembra vi sia disponibilità per una revisione in senso costruttivo, che eviti inutili polemiche.

L'organo competente in materia di riesame era stato individuato dalla Camera a seguito di un approfondito esame; ricordo che si era parlato di organo circondariale e si era arrivati poi, nel tentativo di contemperare le diverse esigenze, alla scelta dei tribunali provinciali. Non vedo per quali motivi questa scelta debba essere messa in discussione.

Per quanto riguarda l'articolo 24, vorrei esprimere un mio parere personale; sono sempre contrario alle statistiche ed alla burocratizzazione delle procedure penali, ma ritengo che voler addirittura penetrare all'interno delle competenze specifiche della magistratura sia inammissibile. Sappiamo che esistono gli strumenti per rilevare gli abusi e sappiamo che si

fa strada, prima che in noi, nelle coscienze dei cittadini, il giudizio di responsabilità. Una disposizione del genere non va quindi introdotta in un provvedimento come quello al nostro esame, perché tocca un argomento di estrema importanza e che attiene alla coscienza stessa di uno Stato democratico: tale coscienza verrebbe mortificata da una disposizione che, in forma surrettizia, configurasse un'inaccettabile interferenza nell'autonomia della magistratura.

Nel merito dell'articolo 27 comprendo le ragioni del collega Violante, ma credo che vadano fatte alcune considerazioni. Ho sempre sostenuto e ripeto che la legislazione straordinaria introdotta per ragioni di emergenza è per sua natura contraria allo svolgimento normale della vita sociale del paese. La legislazione straordinaria esercita inoltre una *vis* attrattiva e sta penetrando nello svolgimento dei processi ordinari, determinando un nuovo corso del diritto.

Premesso questo giudizio negativo, va però data attenzione all'obiettivo che si vuol raggiungere, perché se tale obiettivo rientra nella logica della difesa delle istituzioni credo che vada considerato con particolare riguardo. Pertanto, mentre sarei drastico nel ripristinare il testo degli articoli 8 e 24 come approvati da questa Commissione, per l'articolo 27 riterrei opportuna una valutazione più approfondita che tenga conto dell'emergenza che ha portato all'adozione di una legislazione straordinaria.

Il Consiglio superiore della magistratura, nell'esprimere un giudizio sull'amara vicenda di Padova, vicenda che merita più riflessione e meno inutili provocazioni, ha rilevato l'esigenza di istituire i tribunali della libertà. Vediamo di conciliare questa esigenza con quella di conservare le caratteristiche essenziali di un istituto che rappresenta una svolta nel nostro ordinamento giuridico.

ANTONIO CARPINO. Desidero manifestare il mio disappunto perché la Camera ha ricevuto il provvedimento in seconda lettura dopo ben sette mesi di giacenza pres-



so il Senato, per cui siamo costretti ad esaminarlo in tempi ristrettissimi prima della chiusura estiva della Camera.

Nel merito dirò poche cose, ricordando anche che il provvedimento è stato oggetto di lunghe discussioni nel corso dell'esame in sede di Comitato pareri presso la I Commissione affari costituzionali; nel corso di tale dibattito sono state avanzate serie perplessità circa la scelta di far sedere il tribunale della libertà presso le corti d'appello ritenendola non aderente agli scopi. Crediamo, infatti, che si possa arrivare alla individuazione di una sede diversa, magari territorialmente collegata ai capoluoghi di provincia, onde render più funzionale l'espletamento del lavoro che è chiamata a svolgere la sezione del tribunale preposta.

Analogamente perplessi lascia il disposto dell'articolo 24 approvato dal Senato e questo non perché riteniamo — com'è stato asserito da alcuni colleghi questa mattina — che si sia voluto inviare una sorta di intimidazione di stampo « mafioso » ai magistrati, ma perché riteniamo necessario dissipare qualsiasi dubbio circa la presunta volontà di assoggettare l'autorità giudiziaria all'esecutivo. Per questa ragione pensiamo che l'articolo 24 possa essere soppresso; al massimo, poiché ci troviamo di fronte al sorgere di un nuovo istituto, potremmo tentare di individuare degli strumenti che consentano, per i primi cinque anni di attuazione della legge, di trasmettere una congrua informazione annuale al ministro di grazia e giustizia il quale, a sua volta, dovrebbe trasmetterla al Parlamento. D'altra parte, non bisogna dimenticare che la possibilità per il ministro di promuovere un'azione disciplinare già esiste in quanto egli può agire in questo senso presso il Consiglio superiore della magistratura.

Detto questo, vorrei raccomandarmi con il presidente ed i colleghi affinché si chiuda al più presto la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato al fine di approvare la legge entro oggi.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione

generale sulle modifiche apportate dal Senato.

Sospendo, quindi, la seduta al fine di valutare gli emendamenti che nel frattempo sono pervenuti alla Presidenza.

**La seduta, sospesa alle 13,40, riprende alle 18.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Il Senato ha approvato il seguente articolo 1:

**CAPO I.**

**DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE MISURE DISPOSTE IN LUOGO DELLA CARCERAZIONE PREVENTIVA.**

**ART. 1.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'imputato sottoposto alle misure di cui all'articolo 247 può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis e ogni impugnazione anche nei luoghi in cui tali misure sono applicate con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o di cui si chiede il riesame ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**ART. 1.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione rice-

vuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 ex articolo 1, nel seguente testo:

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi previsti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura ed alle circostanze del fatto e sempre che non sussista il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria.

Se non ordina la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'arrestato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Contro il decreto di convalida dell'arresto l'arrestato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pre-

tore convalida l'arresto con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, e dispone che questo rimanga in stato di arresto dandone immediata notizia all'autorità competente per il procedimento. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, l'autorità competente per il procedimento, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'arrestato sia posto in libertà ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

#### ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, convalida l'arresto e dispone il mantenimento della custodia in carcere. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore, valutati gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'imputato sia posto in libertà o applicare una delle misure previste nel terzo comma dello stesso articolo.

Qualora sia incompetente, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con il decreto di convalida che l'imputato rimanga in stato di arresto e ne dà immediata notizia all'Autorità competente per il procedimento, la quale entro

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

tre giorni dal ricevimento della notizia stessa, con decreto motivato dà le disposizioni previste nel comma precedente. Se il decreto non è pronunciato nel termine stabilito la convalida cessa di avere efficacia ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dal quarto comma l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 - ex 2 - nel seguente testo:

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 247. - (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 3.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 247. - (Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Nella mia qualità di relatore, presento il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* « o in altro luogo », *aggiungere le parole:* « di privata dimora, ovvero in un luogo di cura o di assistenza ».

Gli onorevoli Fracchia, Violante e Rizzo hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore:

*Sostituire le parole:* « luogo di cura o di assistenza », *con le parole:* « luogo pubblico di cura o di assistenza ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi dichiaro contrario al subemendamento proposto; quanto meno, invito a modificarlo

aggiungendo la parola « preferibilmente » prima della parola: « pubblico ».

LUCIANO VIOLANTE. Non ritengo si possa condividere la formulazione del subemendamento testé proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Quale relatore, esprimo parere contrario al subemendamento Fracchia ed altri.

Pongo in votazione il subemendamento Fracchia, Violante e Rizzo, contrari il relatore ed il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Sospendo la seduta per concomitanti votazioni in aula.

La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 18,25.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 - ex 3 - nel seguente testo:

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto della personalità dell'imputato e delle circostanze del fatto, nonché del pericolo di fuga e del pericolo per l'acquisizione delle prove. Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione delle prove devono essere desunti da elementi specifici.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora; ovvero gli impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richiesta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonché della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma

dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma; devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli.

Contro i provvedimenti previsti nei commi precedenti l'imputato può proporre ricorso per cessazione o richiesta di riesame secondo le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sopprimere le parole: « o in altro luogo designato nel provvedimento ».*

MARCO BOATO. Ritiro questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4 l'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è soppresso.*

L'onorevole Aldo Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

*Ripristinare il terzo e quarto comma dell'articolo 4 nella formulazione già approvata dalla Camera.*

Nella mia qualità di relatore presento il seguente emendamento:

*All'articolo 4, nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale sostituire le parole « o in altro luogo designato nel provvedimento » con le parole « di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».*

ALDO RIZZO. La Camera, con riferimento all'articolo 4 del testo del Senato - ex

articolo 3 - aveva approvato una disposizione in base alla quale il giudice, valutati gli elementi di cui all'articolo 254 del codice di procedura penale, poteva emettere mandato di cattura e disporre gli arresti domiciliari; si stabiliva ancora che il giudice aveva la possibilità di imporre le prescrizioni di cui agli articoli 282 e 284, essendo chiaro che in questa ipotesi non esisteva mandato di cattura perché l'imputato si trovava in stato di libertà, obbligato soltanto a presentarsi periodicamente presso gli uffici preposti al controllo. Il testo approvato dal Senato recita: « Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284 ». L'uso dei verbi « può disporre » e « può imporgli » lascia intendere che nella seconda ipotesi prevista dal comma in oggetto si abbia uno stato di restrizione della libertà personale. Penso si tratti di un punto importante da chiarire, altrimenti non si spiega più la contrapposizione determinata dall'avverbio « ovvero ».

La questione relativa al quarto comma è più complessa. La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo: « Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 emette mandato di cattura ». Il Senato lo ha modificato eliminando ogni riferimento all'emissione del mandato di cattura.

MARCO BOATO. Il riferimento è implicito in quanto al comma precedente si dice: « ... il giudice, nell'emettere mandato di cattura... ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il comma va letto nel senso indicato dal collega Boato, per cui invito il collega Rizzo a ritirare il suo emendamento. Preciso altresì di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati, tranne quello del relatore, presidente Felisetti, e, ovviamente, quello del Governo.

ALDO RIZZO. Se il quarto comma dell'articolo 4 deve essere letto nel senso indicato dal collega Boato e dal rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento al primo comma dell'articolo 4, sostitutivo nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale delle parole: « o in altro luogo designato dal provvedimento » con le altre: « di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza », favorevole il Governo.

(*E approvato*).

ALDO RIZZO. Desidero far notare che non è esatto che con la nuova formulazione dell'articolo 263-bis si coprano le ipotesi di cui all'articolo 254 perché resta fuori quella in cui il magistrato non emette mandato di cattura ma impone gli obblighi di cui agli articoli 282 e 284. Tale ipotesi, ai fini del riesame, non è prevista da alcuna fattispecie.

Per questa ragione ritengo possibile accettare l'emendamento proposto dal Governo purché al successivo articolo 7, in cui si tratta della richiesta di riesame, si faccia riferimento all'ipotesi da me richiamata. In questo senso sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo soppressivo, all'articolo 4, dell'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso con le modifiche apportate.

(*E approvato*).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

#### ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice può disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Nella mia qualità di relatore presento il seguente emendamento:

All'articolo 5, nel primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale, sostituire le parole: « o in altro luogo designato nel provvedimento » con le parole: « di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 così modificato.

(*E approvato*).

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 - ex 4 - nel seguente testo:

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica e il procuratore generale ».

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonché, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta o applica una delle misure di cui al terzo comma dell'articolo 254 ovvero dispone la revoca del mandato di cattura, il riesame della relativa ordinanza può essere richiesto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale entro tre giorni dalla comunicazione.

Sul riesame decide in ogni caso, in camera di consiglio, il giudice competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal giudice ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato o il suo difensore ».

Nella mia qualità di relatore presento il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

## ART. 6.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei ca-

si preveduti dalla legge nonché, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254 o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 - ex 5 - nel seguente testo:

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263-bis. - (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con la ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve esser proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, entro 5 giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista richiesta di riesame può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 7.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263-bis. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con la ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista richiesta di riesame può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 7, nel primo comma dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale prima delle parole: « L'imputato », inserire le parole: « Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria », e dopo le parole: « di arresto », inserire le seguenti: « ovvero del decreto di revoca di una misura disposta in luogo della carcerazione preventiva ». Nel terzo comma dell'articolo 263-bis, dopo le parole: « di arresto » sono inserite le seguenti: « ovvero avverso il decreto di revoca delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva ».*

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

*Dopo le parole: di arresto, aggiungere le parole: o del provvedimento di cui alla seconda parte del terzo comma dell'articolo 254.*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Lo nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 - ex 6 - nel seguente testo:

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 263-ter. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente decide il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato,



se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dall'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 263-ter. — (Provvedimenti del giudice competente per il riesame). — Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al giudice competente.

Entro cinque giorni dal ricevimento degli atti il giudice, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero la revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il giudice, nel confermare il provvedimento, può anche disporre l'applicazione delle misure previste dagli articoli 247, 254 e 259 qualora ne ricorrano i presupposti, e può altresì stabilire, nei casi di cui all'articolo 254 e su richiesta dell'imputato, che in luogo di quella disposta si applichi una misura diversa.

Il termine indicato nel terzo comma può essere prorogato dal giudice di altri cinque giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello e al procuratore generale.

Se il giudice non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero la revoca della misura disposta in luogo della custodia preventiva cessa di avere efficacia ».

Nella mia qualità di relatore, presento i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole:* la corte d'appello nel cui distretto, *con le parole:* il tribunale del capoluogo di provincia in cui.

*Ripristinare i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto nel testo approvato dalla Camera.*

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

*Il primo comma dell'articolo 263-ter è sostituito dal seguente:*

Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale indicato nella tabella allegata alla presente legge.

*Nel quinto comma dell'articolo 263-ter codice di procedura penale, in fine sono aggiunte le seguenti parole:* Il decreto è comunicato al presidente della corte d'appello e al procuratore generale ».

*Il sesto comma dell'articolo 263-ter è soppresso.*

L'onorevole Boato ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 8, primo comma, sostituire le parole:* « la corte d'appello nel cui distretto » *con le parole:* « il tribunale nel cui circondario ».

*All'articolo 8, al secondo comma, sostituire le parole:* « quarantotto ore » *con le seguenti:* « ventiquattro ore ».

*All'articolo 8, al terzo comma, sostituire le parole:* « entro cinque giorni » *con le seguenti:* « entro tre giorni ».

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

All'articolo 8, al quinto comma, sostituire le parole: « di altri cinque giorni » con le seguenti: « di altri tre giorni ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8 sostituire le parole: « la corte d'appello nel cui distretto » con le parole: « il tribunale nel cui circondario ».

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

Ripristinare l'articolo 8 nel testo già approvato dalla Camera.

ALDO RIZZO. Ritiro il mio emendamento.

LUCIANO VIOLANTE. Anche il gruppo comunista ritira il suo.

MARCO BOATO. Intervengo per dichiarare il mio voto favorevole agli emendamenti del relatore e per motivare il ritiro di tutti gli emendamenti da me presentati. A me pare che, in base al vigente ordinamento giudiziario, sarebbe più corretto, dal punto di vista della logica del provvedimento, prevedere, come era avvenuto originariamente, che la decisione spetti al tribunale; credo, però, che in una prospettiva di razionalizzazione dei circondari dei tribunali, in cui si arrivi a far coincidere questi con l'ambito provinciale, si potrebbe trattare di una anticipazione che al tempo stesso solleciti la riforma dei circondari dei tribunali e prevenga i tempi. Per cui, pur con qualche perplessità rispetto alla realtà attuale, dichiaro di ritirare i miei emendamenti e di dare il mio voto favorevole a quelli del relatore.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non insiste sui suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore sostitutivo al primo comma dell'articolo 8.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 - ex articolo 7 - nel seguente testo:

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 263-quater. - (Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame). — Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 9.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 263-quater. - (Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame). — Avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 - ex 8 - nel seguente testo:

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione », sono sostituite dalle seguenti: « specifica enunciazione ».

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 10.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle altre: « specifica enunciazione e con la descrizione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 ».

Gli onorevoli Violante e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere le parole:* « e con la descrizione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo 11:

## ART. 11.

Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel mandato, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso ».

Nella mia qualità di relatore presento il seguente emendamento:

*Nell'articolo 11, dopo le parole:* « o in altro luogo », *aggiungere le parole:* « di privata dimora, ovvero in un luogo di cura o di assistenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 così modificato.

(È approvato).

L'articolo 12 - ex articolo 9 - non introduce modifiche al testo da noi approvato.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 12-bis.

Inserire l'articolo 10 secondo il testo della Camera.

## ART. 12-ter.

Inserire l'articolo 11 nel testo della Camera.

ALDO RIZZO. Li ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 12-bis.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'articolo aggiuntivo mira a stabilire la competenza del tribunale della libertà a decidere sull'appello contro la scarcerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-bis del Governo.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 - ex 12 - nel seguente testo:

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva » sono inserite le parole « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero con le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 ».

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 13.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva », sono inserite le altre: « anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento.

Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279,

280, 281, 292, primo e secondo comma, 275, terzo comma, e 503, ultimo comma ».

Nella mia qualità di relatore presento il seguente emendamento:

*Nell'articolo 13, al primo e al terzo comma, dopo le parole: « o in altro luogo », aggiungere le parole: « di privata dimora, ovvero in un luogo di cura o di assistenza ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 così modificato.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 14:

## ART. 14.

Dopo il secondo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« L'ordinanza con la quale si dispone l'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 è immediatamente comunicata all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel provvedimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 14-bis.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 281. - (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Lo ritiro, signor presidente, condividendo l'articolo aggiuntivo 14-bis presentato dall'onorevole Rizzo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 14-bis.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente articolo:

« ART. 281. — (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

ALDO RIZZO. L'articolo aggiuntivo da me presentato, ripristina l'articolo 13 soppresso dall'altro ramo del Parlamento al fine di assegnare, così com'è stato fatto per quel che riguarda la scarcerazione, la competenza in tema di libertà provvisoria al tribunale di cui all'articolo 263-ter del codice di procedura penale.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come ho già detto il Governo condivide questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14-bis presentato dallo onorevole Rizzo, favorevole il Governo.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 14-ter.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 301 del codice di procedura penale,

nel testo sostituito dall'articolo 131 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello al tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro il provvedimento emesso dal tribunale può essere proposto ricorso per cassazione ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Al successivo articolo 15 — ex 14 — il Senato non ha apportato modifiche.

Il Senato ha approvato i seguenti articoli 16, 17 e 18 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 16.

Nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale, dopo le parole « libertà provvisoria », sono aggiunte le altre: « o sull'applicazione della misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

## ART. 17.

Nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, come modificato dall'articolo 3 della legge

21 marzo 1958, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « L'attestazione della autenticità della firma non occorre per la richiesta di riesame o la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato che sia sottoposto alla misura prevista nell'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

#### ART. 18.

Nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, dopo le parole « dell'articolo 263-bis », sono inserite le altre « o dell'articolo 263-quater ».

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 - ex 15 - nel seguente testo:

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale, è inserito il seguente articolo:

« ART. 224-bis. - (Convalida del sequestro). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini ovvero dispone la restituzione delle stesse.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

Il Senato lo ha così modificato:

#### CAPO II

#### DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO.

#### ART. 19.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 224-bis. - (Convalida del sequestro). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 20 - ex 16 - il Senato non ha apportato modifiche.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 21 - ex 17 - nel seguente testo:

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-bis. - (Riesame del decreto di sequestro). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale

le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-*bis* e dall'articolo 263-*ter*. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 21.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-*bis*. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-*bis*, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale

le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al giudice competente richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-*bis* e dall'articolo 263-*ter*. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Nella mia qualità di relatore presento i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, dopo le parole:* « Competente a decidere sulla richiesta di riesame è... » *sostituire le parole:* « la Corte d'appello nel cui distretto... » *con le altre:* « il tribunale del capoluogo di provincia in cui... ».

*Al secondo comma, dopo le parole:* « ... qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa... » *sostituire le parole:* « la Corte di

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

appello nel cui distretto...», con le altre: « il tribunale del capoluogo di provincia in cui... ».

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole:* « la Corte d'appello nel cui distretto... », *con le parole:* « il tribunale nel cui circondario... ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Il secondo comma dell'articolo 343-bis, introdotto dall'articolo 21, è sostituito dal seguente:*

« Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale indicato nella tabella allegata alla presente legge ».

MARCO BOATO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, aderendo a quelli testé presentati dal relatore.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di ritirare l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo dei due emendamenti da me presentati in qualità di relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo dei miei emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 22 - ex 18 - nel seguente testo:

## DISPOSIZIONI FINALI.

## ART. 18.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 392-bis. - (*Termini per l'istruzione sommaria*). — Entro un anno dalla data

dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

Il Senato lo ha così modificato:

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI.

## ART. 22.

« ART. 392-bis. - (*Termini per l'attività del pubblico ministero*). — Entro un anno dal compimento del primo atto del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

L'onorevole Casini ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « dal compimento del primo atto del procedimento », *con le parole:* « dalla data di iscrizione nel registro generale degli affari penali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 22 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 - ex 19 - nel seguente testo:

I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate



## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabellè.

Il Senato lo ha così modificato:

## ART. 23.

I procedimenti di cui agli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali della corte di appello, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « dalla Corte d'appello », *con le altre:* « del tribunale ».

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « della Corte d'appello », *con le altre:* « del tribunale ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « della Corte d'appello », *con le altre:* « del tribunale ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 23, presentato in identico testo dagli onorevoli Boato e Rizzo e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Gli onorevoli Rizzo ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 23-*bis*.

« Per i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie il cui ufficio ha sede nella provincia di Caserta, la competenza prevista dagli articoli 263 e 343-*bis* del codice di procedura penale, appartiene al tribunale di Santa Maria Capua Vetere ».

Nella mia qualità di relatore esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo Rizzo ed altri.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha introdotto il seguente articolo:

## ART. 24.

I presidenti delle sezioni di corte d'appello cui siano attribuiti i procedimenti di cui agli articoli 263, secondo comma, 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale devono far pervenire relazione annuale particolareggiata al Ministro di grazia e giustizia cui spetta, ove ne ravvisi l'opportunità, di attivare il Consiglio superiore della magistratura ed eventualmente promuovere davanti allo stesso azione disciplinare.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

I presidenti delle sezioni di tribunale cui sono attribuiti i procedimenti di cui agli articoli 263, secondo comma e 263-*bis* del codice di procedura penale devono far pervenire relazione annuale particolareggiata al Ministro di grazia e giustizia.

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

Gli onorevoli Violante, Fracchia, Manuzzu, Onorato, Granati Caruso e Cantelmi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« Il ministro di grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento le informazioni statistiche relative ai provvedimenti di riesame di cui agli articoli 8 e 21 della presente legge ».

Gli onorevoli Carta e Bosco hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« I presidenti dei tribunali ai quali sono attribuiti i procedimenti di cui all'articolo 263, secondo comma, 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale devono trasmettere all'Istituto centrale di statistica, ai fini della pubblicazione annuale, complete informazioni statistiche relative all'applicazione delle procedure di riesame previste dalla presente legge ».

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di accettare il testo presentato dai deputati Carta e Bosco e contestualmente ritiro l'emendamento presentato dal Governo.

MARCO BOATO. Vorrei fare una dichiarazione di voto complessiva su tutti gli emendamenti. Dichiaro innanzi tutto di mantenere il mio emendamento intera-

mente pressivo dell'articolo 24 per le ragioni che ho già esposto in sede di discussione sulle linee generali e che non ritengo opportuno ripetere qui; dichiaro, altresì, che, ove venissero posti in votazione, darei il mio voto contrario agli emendamenti del Governo e del relatore, mentre mi asterrò dalla votazione di quello presentato dai colleghi Carta e Bosco.

ALDO RIZZO. Ritiro il mio emendamento che chiedeva la soppressione dell'articolo 24.

LUCIANO VIOLANTE. A nome del gruppo comunista, ritiro l'emendamento pressivo dell'articolo. Dichiaro, altresì, che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento Boato, mentre darò voto favorevole all'emendamento Carta e Bosco.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento Boato interamente pressivo dell'articolo 24.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento presentato dai colleghi Carta e Bosco.

*(È approvato).*

L'articolo 25 nel testo del Senato non modifica quello da noi approvato con il numero 20.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 26 - ex 21 - nel seguente testo:

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che, essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 27 - ex 22 - nel seguente testo:

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente comma:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 27.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria la emissione del mandato di cattura.

Per l'impugnazione prevista dall'articolo 281 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, continua ad applicarsi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

L'onorevole Boato ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

L'onorevole Violante ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, presentato nell'identica forma dai deputati Rizzo, Boato e Violante e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 così modificato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 27-bis.

« Per l'impugnazione prevista dall'articolo 281 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge continua ad applicarsi la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 ».

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta della riproposizione come articolo a sé stante dell'ultimo comma dell'articolo 27 testé soppresso dalla Commissione. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

## ART. 28.

La misura prevista nel terzo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale non può essere disposta a favore di chi sia imputato di taluno dei reati per i quali l'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, o l'articolo 8, primo e secondo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, non consentono la concessione della libertà provvisoria, sempreché per il reato sia obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: « terzo comma » con le parole: « primo comma ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 28 così modificato.

*(È approvato).*

L'articolo 29 — ex articolo 23 — non introduce modifiche al testo da noi approvato.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 30.

In ordine alle impugnazioni già proposte alla data di entrata in vigore della

presente legge continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti. Tuttavia per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto ovvero contro decreti di convalida di arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla legge stessa sia consentito il riesame del provvedimento e l'imputato ne faccia richiesta con dichiarazione presentata alla cancelleria della corte entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano il secondo ed il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con l'emendamento si introduce una disciplina transitoria relativa alle impugnazioni pendenti stabilendo che di regola continuano ad applicarsi le norme attualmente vigenti (che attribuiscono alla sezione istruttoria ed al giudice istruttore la competenza a decidere sugli appelli relativi a ordinanze in materia di libertà provvisoria, di scarcerazione e di revoca o non emissione del mandato di cattura) e che la corte di cassazione decide anche nel merito — ma solo su richiesta dell'imputato — in relazione ai ricorsi avverso ordini o mandati di cattura o di arresto attualmente pendenti.

ALDO RIZZO. Nella prima parte dell'articolo aggiuntivo si fa riferimento alla impugnazione e successivamente si parla di riesame. Il riferimento è, quindi, limitato alla prima che investe la competenza del pubblico ministero, del procuratore generale o del procuratore della Repubblica.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se il ricorso è presentato in cassazione, si dà, all'imputato che ne faccia richiesta, la possibilità di godere del riesame da parte della cassazione stessa, sempre con riferimento alle impugnazioni pendenti.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

ALDO RIZZO. La questione potrebbe essere superata stabilendo che, dopo l'entrata in vigore della legge, l'imputato può presentare la richiesta di riesame.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se vi è impugnatione, non può farlo.

LUCIANO VIOLANTE. È bene che si chiarisca che la disposizione in oggetto non può essere applicata ai provvedimenti emanati in data successiva all'entrata in vigore della legge.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Proprio per questo il Governo propone questa norma transitoria.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Potremo specificare che la presente legge si applica soltanto ai provvedimenti restrittivi della libertà personale o quelli emessi dopo la sua entrata in vigore.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Violante, ciò è già specificato nel precedente articolo 29.

LUCIANO VIOLANTE. A nome del mio gruppo, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 30.

MARCO BOATO. Anch'io, a nome del mio gruppo, dichiaro di astenermi dalla votazione.

ALDO RIZZO. A nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

MARCO BOATO. Il gruppo radicale si era astenuto su questo provvedimento, in sede di prima lettura, ritenendo gravi alcune modifiche che il Senato aveva introdotto agli articoli 8, 24 e 27. Avendo, a mio parere, positivamente, la Commissione giustizia della Camera rimodificato quegli articoli, prendo atto di ciò e dichiaro che il gruppo radicale, proprio per questo ripristino del testo originario, voterà a favore del provvedimento che abbiamo ora esaminato in seconda lettura.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame.

ALDO RIZZO. Anche il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore di questo provvedimento.

CARLO CASINI. Dichiaro, a nome del gruppo della democrazia cristiana, voto favorevole sul provvedimento in esame.

ANTONIO CARPINO. Il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge: « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. Misure alternative alla carcerazione preventiva », (Approvati, in un testo unificato, dalla Commissione giustizia della Camera e mo-

---

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 AGOSTO 1982

---

dificati dal Senato della Repubblica)  
(1679-2371-B).

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Andreoni, Boato, Bottari, Caravita, Rende, Casini, De Cataldo, De Cinque, Felisetti, Segni, Fracchia, Garavaglia, Rubino,

Granati Caruso, Vietti, Macciotta, Martorelli, Bosco, Onorato, Piccoli Maria Santa, Portatadino, Reggiani, Vagli, Rizzo, Bonferroni, Sabbatini, Bonalumi, Vernola, Violante.

**La seduta termina alle 19,45.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO